

" REGOLAMENTO ADOZIONE AREE VERDI COMUNE DI SAN VINCENZO "

Art. 1

Oggetto

1

Il presente regolamento disciplina le adozioni di aree verdi di proprietà comunale da parte dei soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, gli obblighi a carico degli adottanti e gli interventi consentiti sui beni adottati per le finalità indicate :

- a) coinvolgere la cittadinanza nella gestione, tutela e valorizzazione dei beni comuni;
- b) sensibilizzare i cittadini, singoli o associati, gli imprenditori e gli studenti all'importanza della tutela dell'ambiente e dei beni comuni;
- c) accrescere e migliorare il decoro della città;
- d) creare, attraverso processi di partecipazione attiva della cittadinanza, occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dei valori ambientali;
- e) stimolare e accrescere il senso di appartenenza comunitaria;

2

Il presente regolamento disciplina anche l'adozione di altre aree di proprietà comunale allo scopo di convertirle in aree verdi e la donazione di fiori ed essenze arboree ed arbustive e di elementi di arredo urbano per migliorare il decoro e la funzionalità delle aree pubbliche.

3

L'amministrazione comunale garantisce la più ampia conoscenza del presente regolamento.

Art. 2

Beni pubblici adottabili

1

Sono adottabili secondo le modalità stabilite dal presente regolamento i seguenti beni di proprietà comunale:

- a) aree attrezzate;
- b) aree di pertinenza stradale, comprese le rotonde e le isole spartitraffico;
- c) aree di pertinenza dei plessi scolastici;
- d) giardini pubblici;
- e) aree verdi di uso pubblico;
- f) aree verdi in genere.

2

Con deliberazione della Giunta Comunale, i cui contenuti devono essere resi noti al pubblico con manifesti, vengono individuate periodicamente le aree pubbliche adottabili di cui al comma 1.

3

L'adozione dei beni pubblici di cui al comma 1 è disciplinata da apposita convenzione il cui schema è approvato dalla Giunta Comunale.

4

La disponibilità delle diverse tipologie di adozione sarà sempre aggiornata e consultabile sul sito www.comune.sanvincenzo.li.it , che dovrà contenere l'indicazione delle aree verdi non disponibili e disponibili .

Art. 3

Soggetti ammissibili all'adozione

1

Le aree pubbliche indicate all'art. 3, comma 1, possono essere adottate da:

- a)** organizzazioni di volontariato;
- b)** cittadini costituiti in forme associative (associazioni, anche non riconosciute, condomini, circoli, comitati);
- c)** istituzioni scolastiche pubbliche e private, parrocchie, enti religiosi;
- d)** imprese, operatori commerciali e professionisti anche come sponsor .

Art. 4

Interventi consentiti sui beni pubblici adottabili e donazioni

1

L'Amministrazione Comunale si propone come obiettivo principale il rinnovo e la riqualificazione del verde esistente, con la possibilità di migliorare costantemente il verde pubblico. Oltre alla tutela igienica e alle operazioni di pulizia, sui beni pubblici adottabili sono quindi consentiti, nel rispetto delle normative settoriali vigenti:

- a)** la manutenzione ordinaria: sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; diserbo di erbe infestanti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni; risemina dei tappeti erbosi; messa a dimora di nuova vegetazione; potature; cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi; annaffiatura; quant'altro necessario alla tutela e cura da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
- b)** la riconversione e la manutenzione ordinaria, cioè una nuova progettazione con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi nel rispetto della normativa vigente;
- c)** la realizzazione di servizi a rete (reti di innaffiamento, illuminazione, ecc.);
- d)** la collocazione di elementi di arredo urbano per migliorarne il decoro e la funzionalità;
- e)** la realizzazione di percorsi pedonali

2

Sono privilegiati i progetti di interventi che prevedono l'uso di materiali naturali e/o riciclati e iniziative atte a favorire il risparmio energetico e l'uso di fonti energetiche rinnovabili e biocompatibili.

3

Data l'importanza, anche per i fini didattici, dei giardini nelle strutture scolastiche, l'amministrazione comunale favorisce l'adozione di tali aree esistenti nelle scuole di proprietà comunale e la realizzazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di interventi con valenza formativa e sociale rivolti agli studenti e a soggetti disagiati, quali l'istallazione di attrezzi ludici adatti all'età degli utenti e la formazione di collezioni e orti botanici.

4

Sono interamente a carico dell'adottante le spese per gli interventi sull'area adottata che effettua in seguito ad autorizzazione comunale rilasciata sulla base del progetto presentato e quelle per la manutenzione ordinaria delle opere che realizza e dei beni che inserisce sull'area adottata.

5

Le opere realizzate e i beni inseriti dal privato sull'area adottata sono acquisiti irrevocabilmente al patrimonio comunale.

6

La messa a dimora di nuova vegetazione di una certa entità e gli interventi manutentivi in aree adottate dove dimorano essenze arboree o arbustive pregiate o protette devono essere autorizzati preventivamente dal settore comunale competente per materia.

7

È consentito piantare, nel rispetto del piano paesistico regionale, fiori ed essenze arboree ed arbustive nelle aree verdi di proprietà comunale e collocare sia in queste che in altre aree (piazze e vie) della città elementi di arredo urbano in seguito a donazioni da parte di privati singoli o associati, associazioni ed imprese dopo che i beni donati sono stati acquisiti al patrimonio comunale con provvedimenti del responsabile del settore comunale competente per materia.

Art. 5

Domanda di adozione

1

La domanda di adozione di un'area di proprietà comunale è presentata in seguito a pubblicazione di un bando da parte dell'amministrazione comunale oppure per iniziativa dei soggetti indicati all'art.3 secondo la modulistica approvata dal settore comunale competente.

2

Nel bando dell'amministrazione comunale sono specificate le modalità e il termine di presentazione della domanda, le condizioni da rispettare per l'adozione, le aree di proprietà comunale adottabili e la durata della convenzione di cui all'art 2, comma 3, i criteri di aggiudicazione.

3

Il settore comunale competente per materia forma la graduatoria dei partecipanti al bando osservando i seguenti criteri di massima :

- a) ordine di presentazione della domanda;
- b) completezza della documentazione richiesta;
- c) qualità del progetto proposto dal partecipante e valore economico di massima dello stesso ;
- d) rispondenza del progetto proposto dal partecipante alle finalità del presente regolamento.
- e) durata del periodo di convenzione proposta ;

4

Se l'area di proprietà comunale adottabile risulti inserita in un piano urbanistico attuativo e per essa siano pervenute più domande, è data priorità a quelle dei partecipanti che hanno sede nella parte del territorio comunale interessata dal piano.

5

Se la domanda è presentata non in seguito alla pubblicazione di un bando, l'amministrazione comunale decide dopo aver valutato la rispondenza del progetto di intervento proposto dal presentatore alle finalità pubbliche o di interesse pubblico che il comune persegue.

Art. 6

Documentazione a corredo della domanda

1

La domanda di adozione deve essere corredata della documentazione necessaria in relazione alla tipologia dell'intervento.

2

Se l'intervento sull'area adottabile prevede la sola manutenzione ordinaria, la documentazione è costituita da:

- a) rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
- b) relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatta in termini chiari e sottoscritta dal richiedente. La relazione deve indicare precisamente le attività previste e i tempi di attuazione e riportare il nominativo del referente responsabile;
- c) durata dell'adozione nel caso in cui la domanda è presentata non in seguito alla pubblicazione di un bando da parte dell'amministrazione comunale;
- d) impegno a stipulare idonee polizze di assicurazione per i rischi derivanti dalla convenzione .

3

Se l'intervento sull'area adottabile prevede la riconversione e la manutenzione ordinaria, la documentazione è costituita da:

- a) rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
- b) progetto di riconversione dell'area con la specificazione delle piante da mettere a dimora;
- c) relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatta in termini chiari e sottoscritta dal richiedente. La relazione deve indicare precisamente le attività previste e i tempi di attuazione e riportare il nominativo del referente responsabile;
- d) durata dell'adozione nel caso in cui la domanda è presentata non in seguito alla pubblicazione di un bando da parte dell'amministrazione comunale;
- e) impegno a stipulare idonee polizze di assicurazione per i rischi derivanti dalla convenzione .

4

Se l'intervento sull'area adottabile prevede la realizzazione di servizi a rete (reti di innaffiamento, illuminazione, ecc.) o di percorsi pedonali e ciclabili o la collocazione di elementi di arredo urbano, la documentazione è costituita da:

- a) rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
- b) progetto delle opere da realizzare o degli elementi di arredo urbano da collocare;
- c) impegno a stipulare idonee polizze di assicurazione per i rischi derivanti dalla convenzione .

5

Le soluzioni tecniche previste dai progetti devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti a livello nazionale, regionale e comunale.

6

Gli interventi proposti devono tenere conto, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, del contesto in cui l'area adottabile è inserita, della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale e delle prescrizioni che l'amministrazione comunale si riserva di determinare di volta in volta.

Art. 7

Obblighi e facoltà dell'adottante

1

L'adottante prende in consegna l'area di proprietà comunale oggetto di convenzione e vi realizza gratuitamente, correttamente e puntualmente tutte le opere e le attività specificate nella documentazione allegata alla domanda di adozione e approvate dall'amministrazione comunale.

2

Le variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizione sull'area oggetto di convenzione, che non siano già previste nella domanda di adozione, devono essere sottoposte al settore comunale competente per materia, essere compatibili con le vigenti normative settoriali di ogni livello e autorizzate preventivamente.

3

L'area adottata deve essere conservata con la massima diligenza e nelle migliori condizioni d'uso, deve mantenere la destinazione prevista dagli strumenti urbanistici, non può essere sottratta all'uso pubblico né può essere concessa dall'adottante ad altri soggetti.

4

L'adottante non può svolgere o permettere che siano svolte attività che contrastino con l'uso pubblico dell'area oggetto della convenzione o che determinino discriminazioni fra i suoi frequentatori.

5

L'adottante è tenuto a stipulare una idonea polizza di assicurazione per i danni causati a terzi e alla Città di San Vincenzo nella realizzazione delle opere e delle attività a cui si è obbligato sottoscrivendo la convenzione di adozione e nella gestione dell'area adottata e una idonea polizza di assicurazione per gli infortuni occorsi alle persone impiegate per la realizzazione di tali opere e attività.

6

L'adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri enti, ed è tenuto a consentire, in seguito a semplice comunicazione del settore comunale competente per materia, l'esecuzione di necessari interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'amministrazione comunale, di imprese incaricate dalla medesima e di enti erogatori di servizi, senza pretendere nulla qualora l'area risulti modificata in conseguenza degli interventi eseguiti.

7

L'adottante deve consentire il libero e gratuito accesso all'area adottata e, qualora sia recintata, deve assicurare l'apertura e la chiusura degli accessi secondo gli orari concordati con l'Amministrazione comunale.

8

Nell'area adottata non possono essere usati diserbanti chimici o altri prodotti che possano arrecare danno all'ambiente.

9

L'adottante deve segnalare tempestivamente all'amministrazione comunale le anomalie osservate nella vegetazione esistente nell'area adottata e gli impedimenti alla corretta attuazione della convenzione.

10

L'adottante non può perseguire, direttamente o indirettamente, scopi di lucro con gli interventi di cui all'art. 4, comma 1.

11

Lo stesso soggetto può adottare non più di tre aree

Art. 8

Facoltà e obblighi dell'amministrazione comunale

1

L'amministrazione comunale è tenuta a mettere a disposizione dell'adottante l'area oggetto della convenzione.

2

È facoltà dell'amministrazione comunale concedere a terzi l'area adottata per consentirvi, secondo il regolamento comunale disciplinante l'occupazione di aree e spazi pubblici, lo svolgimento di manifestazioni o di iniziative da parte di soggetti pubblici o privati.

3

L'amministrazione comunale non può remunerare in alcun modo le attività lavorative prestate dall'adottante sull'area oggetto della convenzione.

4

Sono a carico dell'amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria sulle essenze arboree e arbustive, come il controllo della staticità degli alberi e la loro potatura straordinaria, l'abbattimento di alberi morti e la loro eventuale sostituzione, salvo quanto diversamente disposto nella convenzione.

5

Sono a carico dell'amministrazione comunale le spese relative ai consumi dei servizi di rete e quelle per interventi di manutenzione straordinaria, modificazione e potenziamento delle reti.

6

L'amministrazione comunale ha la facoltà di definire e modificare i contratti riguardanti utenze installate nell'area adottata.

7

Nell'area adottata l'amministrazione comunale ha la facoltà di fornire e piantare essenze arboree e arbustive e di collocare elementi di arredo urbano.

8

Qualora l'area adottata sia un giardino o parco pubblico caratterizzato da alta affluenza di persone, l'amministrazione comunale può fornire all'adottante (escluso i soggetti di cui all'art. 3 lettera d)), attrezzature per il giardinaggio o servizi come il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di sfalcio e diserbatura o la potatura di siepi.

9

L'amministrazione comunale vigila, tramite il servizio competente per materia , sulle aree adottate, richiedendo all'occorrenza agli adottanti di eseguire quanto appare necessario, per mantenere le aree adottate nelle migliori condizioni d'uso e nel rispetto delle convenzioni.

10

L'amministrazione comunale si impegna a far valere la defiscalizzazione inserita nel **DECRETO LEGGE 12 settembre 2014, n. 133**, come convertito con **legge 11 novembre 2014 n° 164** - Art. 24 *"Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio"*, comma 1 *" I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. ...[] In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere."*

Art. 9

Durata, rinnovo, recesso, revoca e pronuncia di decadenza della convenzione

1

Tranne i casi di sola donazione di fiori ed essenze arboree ed arbustive e di elementi di arredo urbano o di sola realizzazione gratuita di servizi a rete o di percorsi pedonali e ciclabili, la convenzione di cui all'art. 2, comma 3, non può avere una durata inferiore ad anni uno e superiore a dieci anni , decorrenti dalla data di sottoscrizione di essa. La stessa può essere revocata in qualsiasi momento in tutti i casi di pubblico interesse motivato da parte dell'amministrazione.

Non è previsto il rinnovo . E' consentita la proroga solo ed esclusivamente per il periodo necessario alla nuova aggiudicazione o riacquisizione del servizio da parte del Comune.

2

Nei casi di sola donazione di fiori ed essenze arboree ed arbustive e di elementi di arredo urbano o di sola realizzazione gratuita di servizi a rete o di percorsi pedonali e ciclabili, la convenzione ha per oggetto esclusivamente la corretta esecuzione degli interventi nelle aree adottate e dura il tempo necessario per completarli.

3

I soggetti adottanti di cui all'art. 3 lettere a), b), c) possono recedere dalla convenzione con comunicazione scritta da presentare almeno 60 giorni prima della data del recesso.

I soggetti adottanti di cui all'art. 3 lettera d) possono recedere con le modalità previste nella convenzione da approvarsi dalla Giunta Comunale nella quale siano previste le linee guida, il capitolato minimo, la durata, le penali e le garanzie di adempimento.

4

L'inosservanza, da parte dell'adottante, degli obblighi previsti all'art. 7 e nella convenzione, comporta la pronuncia di decadenza della convenzione, salva la facoltà per l'amministrazione comunale di concedere all'adottante, con diffida, un termine, non superiore a tre mesi, per ottemperare agli obblighi ed eseguire le prescrizioni contenute nella diffida, trascorso il quale è dichiarata la decadenza della convenzione e sono addebitate all'adottante le spese che l'amministrazione comunale deve sostenere per completare gli interventi che l'adottante si era obbligato ad eseguire e per ripristinare l'area adottata qualora sia stata modificata senza autorizzazione dall'adottante.

L'assegnazione dell'area verde, contestuale alla sottoscrizione della convenzione per la riqualificazione e/o manutenzione, non modifica la natura intrinseca di superficie pubblica, accessibile a tutti e soggetta alle disposizioni delle vigenti norme urbanistiche e/o edilizie comunali. Gli adottanti non potranno pertanto reclamare alcun uso esclusivo dell'area stessa.

Art. 10

Cartelli

1

L'adottante ha la facoltà di segnalare l'adozione dell'area concessagli collocandovi cartelli con la seguente dicitura:

“Questa area è stata affidata in adozione dalla Città di San Vincenzo
a _____ con sede in _____ tel. _____”.

Ciascun cartello deve riportare in alto sul lato sinistro lo stemma della Città di San Vincenzo.

2

È vietato collocare nell'area adottata stemmi o scritte di associazioni o movimenti politici.

3

La collocazione e il numero di cartelli, da determinare in relazione all'estensione dell'area adottata, devono essere preventivamente autorizzati dal settore comunale competente per materia.

A tal fine l'adottante deve presentare, contestualmente alla domanda di adozione, uno specifico progetto indicante, il numero di cartelli, la dicitura su di essi, l'esatta ubicazione.

Fermo restando quanto eventualmente previsto nel vigente piano generale degli impianti pubblicitari, i cartelli non possono avere una altezza superiore alla normativa vigente e devono essere collocati in posizione idonea a non causare danni alle persone, alla vegetazione e devono essere collocati su sostegni resistenti, realizzati con materiale antinfortunistici e spigoli arrotondati.

Ai soggetti individuati come sponsor, (art. 3 lettera d) il Comune di San Vincenzo garantisce, in linea generale:

- visibilità concessa mediante l'esposizione del cartello con dimensioni e grafica prestabilita ed uniformata, come meglio specificato nell'allegata scheda tecnica, sul quale inserire il proprio logo/ragione/denominazione sociale – ditta – marchio – ecc.

L'esposizione dei cartelli è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Con la sottoscrizione della convenzione è assunto l'obbligo di presentazione della dichiarazione relativa all'imposta comunale sulla pubblicità.

4

I cartelli non possono essere collocati in posizione tale da costituire ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale e alla visibilità dei conducenti di veicoli.

5.

Nel caso di donazione di elementi di arredo urbano, l'amministrazione comunale appone sugli elementi una targhetta con il nome del donatore.

Art. 11
Controversie

1

Ogni controversia che non comporti la decadenza della convenzione viene definita in via conciliativa tra le parti.

2

In caso di mancata conciliazione, ciascuna delle parti può chiedere di rimettere la controversia a un collegio composto da tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di presidente, dai due membri congiuntamente.

Art. 12
Oneri tributari

Ogni onere tributario derivante dalla convenzione è a carico dell'adottante.